



Comune di Amalfi

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Consulta delle frazioni

1. Il Comune riconosce e valorizza l'autonomia delle frazioni in cui è articolato il territorio comunale e adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.
2. Allo scopo di favorire lo sviluppo democratico, la partecipazione popolare alla gestione politico-amministrativa del Comune, la consultazione e la gestione dei servizi di base sono istituite, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale, le seguenti consulte di frazioni:
 - Amalfi Centro – zona 1- ovest Rio Canneto
 - “ “ “ 2 – est Rio Canneto
 - “ “ - zona 3 – Madonna del Rosario
 - Pogerola
 - Vettica
 - Lone-Pastena
 - Tovere
3. Il ruolo delle Consulte di frazione è di stimolo alla partecipazione alla vita amministrativa del Comune.
4. Il territorio di pertinenza di ciascuna quartiere è delimitato nella planimetria allegata.

TITOLO II POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

Art. 2

Partecipazione alle scelte amministrative

1. La consulta di frazione può presentare proposta al Consiglio Comunale o alla Giunta su argomenti di interesse generale o di interesse particolare della frazione, specificatamente in ordine:
 - a) Alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di investimento riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere pubbliche di interesse della frazione;
 - b) Alla predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti di particolare interesse per le frazioni;
 - c) Alla formulazione degli indirizzi generali in materia di informazione ai cittadini;
 - d) Alla determinazione dei criteri di accesso ai servizi educativi e di assistenza sociale,
 - e) Alla istituzione, nonché alle modalità di erogazione dei servizi del Comune di interesse delle frazioni.

2. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato: devono essere presentate al Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta o al Consiglio entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
3. I competenti uffici comunali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico-amministrative, tecniche, finanziarie necessarie alle Consulte di frazione per espletare l'attività propositiva.
4. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile all'espletamento di procedimenti necessari all'organo collegiale competente, che per ragioni di urgenza e di funzionalità, può rinviarne la trattazione una sola volta.
5. La Giunta o il Consiglio Comunale devono dare comunicazione motivata alla Consulta proponente dell'accoglimento, ovvero del rifiuto della proposta entro 30 giorni dalla discussione stessa.

Art. 3

Pareri

1. E' richiesto il parere non vincolante delle Consulte di frazione sulle proposte di delibere concernente:
 - a) gli atti di programmazione comunale sottoposti all'approvazione del Consiglio e riguardanti l'ambito territoriale della frazione;
 - b) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti di particolare interesse per la frazione;
 - c) i programmi di opere pubbliche che interessano il territorio della frazione;
 - d) l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti la viabilità, la tutela della salute e dell'ambiente.
2. Il suddetto parere dovrà essere portato a conoscenza dell'Amministrazione entro il termine di gg.10 dalla notifica della richiesta al Presidente.
3. Contestualmente alla convocazione del C.C. il Sindaco trasmette copia dell'ordine del giorno ai Presidenti delle Consulte. La Consulta può far tenere il proprio parere al C.C. senza alcuna particolare formalità anche richiedendo di essere ascoltata nella persona del suo Presidente.
4. I Presidenti delle Consulte possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari competenti per le materie indicate al comma 1), su invito dei presidenti delle stesse.
5. Le decisioni formalmente adottate devono essere notificate alle consulte interessate entro il termine di gg.15, correlate della necessaria motivazione in caso di mancato accoglimento del parere.

Art. 4

Interpellanze, interrogazioni, mozioni

1. Le Consulte di frazione, anche a seguito di istanze, petizione e proposte presentate loro da cittadini o forme associative possono rivolgere al Sindaco:
 - a) Interpellanze con dibattito per conoscere le iniziative, ovvero le intenzioni della Giunta comunale su determinate questioni di interesse per la frazione;
 - b) Interrogazioni per essere informati su determinati atti o decisioni od attività dell'Amministrazione stessa.
2. Le interpellanze sono presentate, con domanda formulata per iscritto, dal Presidente della Consulta e devono essere discusse non oltre la terza seduta successiva alla data di presentazione. Il Presidente della Consulta ha facoltà di intervento per l'illustrazione.
3. Le interrogazioni sono rivolte in forma scritta al Sindaco o all'assessore competente per materia, dal Presidente della Consulta. Il Sindaco o l'assessore delegato in materia, dovrà fornire risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della interrogazione

Art. 5

Vigilanza

1. L'azione di vigilanza, esercitata dalla Consulta di frazione, sui servizi e sulle attività comunali di interesse delle frazioni prevista dallo Statuto è esercitata mediante:
 - a) L'acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità della frazione attraverso assemblea, questionari, sondaggi d'opinione;
 - b) L'acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi funzionari, tramite colloqui od udienze conoscitive;
 - c) La segnalazione a cura del Presidente della Consulta, all'Amministratore e al funzionario competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate;
 - d) La richiesta di relazioni annuali, al servizio competente, contenenti valutazioni sull'adeguatezza o sull'efficacia sociale dei servizi sottoposti a vigilanza.

Art. 6

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta il Consiglio di frazione e il suo Presidente. Gli stessi sono eletti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può essere coadiuvato da un vice presidente.

Art. 7

Composizione e funzionamento del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione rappresenta le esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio di frazione è composto da 7 componenti.
3. Il Sindaco provvede alla notifica dei candidati eletti al consigliere di frazione più anziano per età entro dieci giorni dalla esecutività della delibera di nomina, affinché provveda alla convocazione della prima seduta a mezzo di appositi avvisi.
4. Il Consigliere anziano presiede la prima seduta del Consiglio sino alla elezione del Presidente.
5. In caso di mancata convocazione entro i termini fissati provvede il Sindaco.
6. Il Consiglio procede, nella prima seduta, nel proprio seno, alla elezione del Presidente ed eventualmente del V. Presidente.

Art. 8

Durata in carica

1. Il Consiglio di frazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale.
2. In sede di prima applicazione le consulte di frazione resteranno in carica per un periodo di anni 2 (due).

Art. 9

Regolamento dei Consigli di frazione

1. Il Consiglio di frazione approva un regolamento interno nel rispetto dei principi fissati dal Consiglio Comunale e in attuazione di quanto previsto nello Statuto e nel presente regolamento.
2. Il regolamento disciplina, in modo particolare:
 - a) Le modalità di convocazione del Consiglio di frazione;
 - b) Le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Frazione;

- c) Le modalità relative alla nomina, composizione e funzionamento di gruppi di lavoro per la presentazione di proposte.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione è convocato almeno una volta a trimestre dal presidente ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due componenti.
2. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio stabilendo l'ordine del giorno.

Art. 11

Sede

1. L'Amministrazione avrà cura, con provvedimento della Giunta, ad assicurare ad ogni Consulta una propria sede.
2. Presso la sede di ogni Consulta sarà installata, a cura dell'A.C., una bacheca per l'affissione di tutti gli atti amministrativi riguardanti la Frazione, nonché avvisi di interesse pubblico.

Art. 12

Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri è fatta a cura del Presidente con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere trasmessi, con mezzi idonei, ai consiglieri medesimi, almeno 48 ore prima della seduta.
2. I tempi di cui al comma precedente sono ridotti a 24 ore nel caso di urgenza.
3. L'ordine del giorno è trasmesso al Sindaco e all'Assessore competente.
4. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione all'albo della sede della Consulta, all'Albo Pretorio del Comune nonché mediante comunicazione agli organi di informazione, nelle altre forme ritenute opportune dal Consiglio di frazione.

Art. 13

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione

1. Le sedute di Consiglio di frazione sono, di norma, pubbliche salvo i casi in cui lo vietano specifiche norme di legge o norme del Regolamento interno di cui all'art.9 o, in mancanza, quelle del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati alla frazione.
3. Per lo svolgimento delle sedute e per le votazioni si applicano le disposizioni previste dalla legge, dal Regolamento interno di cui all'art.9 o, in mancanza, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14

Processi Verbali

1. Di ogni seduta è compilato, a cura di uno dei Consiglieri, un verbale che deve contenere i nomi dei consiglieri presenti, di quelli assenti e deve indicare i temi principali delle discussioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari nonché il resoconto sintetico della seduta.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal verbalizzante.
3. Copia dei verbali deve essere trasmessa, entro 10 giorni dalla seduta, al Sindaco e all'assessore competente.

Art. 15

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di frazione è eletto dal Consiglio nel proprio seno mediante votazione segreta e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla frazione.
2. Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio.

Art. 16

Nomina dei consiglieri di frazione

1. La nomina dei Consiglieri di frazione è effettuata dal Consiglio Comunale, eventualmente sulla base di candidature esterne, con scelta separata dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare. La maggioranza eleggerà 5 (cinque) consiglieri di Frazione, la minoranza ne eleggerà 2 (due). A ciascun gruppo di minoranza dovrà essere assicurata la nomina di un consigliere in almeno una Consulta di Frazione.

Art. 17

Presentazione delle candidature

1. La popolazione residente nelle frazioni è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura.
3. Nel caso di duplice sottoscrizione sono considerate nulle entrambe le sottoscrizioni.

Art. 18

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di consigliere di Frazione coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. I candidati al Consiglio di Frazione devono essere elettori del Comune appartenenti al territorio ricadente nella frazione.
3. La funzione di Consigliere di frazione è esercitata a titolo gratuito e gli stessi non usufruiscono dei permessi e congedi previsti per legge per i consiglieri comunali.

Art. 19

Ineleggibilità

1. Si applicano ai Consiglieri di frazione le disposizioni di legge relative alla ineleggibilità e alla incompatibilità dei consiglieri Comunali.